




CITTA' di PESCARA

Dip. Tecnico - Settore Pianificazione del Territorio



Oggetto

REVISIONE DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE
Normativa tecnica d'attuazione

Elab. n.

Struttura di progettazione:

Settore Pianificazione del Territorio
Servizio Pianificazione strategica e partecipazione

Gruppo di lavoro:

Arch. Guido D'Alleva
Arch. Francesca Marucci
Arch. Chiara Mazzocchetti
Dott.ssa Jessica D'Elpidio
P.I. Danilo Crisologo

Dirigente:

Dott. Gaetano Silverii

percorso file/s:

C:\...\qgis\comune\progetti

data emissione:

Ottobre 2022

firma:

nome file/s:

Revisione_PRA.qgz

GIS analyst:

Danilo Crisologo - software 

data 1° revisione:

Febbraio 2023

firma:

allegato:

scala:

data 2° revisione:

firma:

<p align="center"><u>PIANO DI RISCHIO AEROPORTO INTERNAZIONALE D'ABRUZZO</u> <u>CODICE DELLA NAVIGAZIONE AEREA, art. 707</u></p>	<p align="center"><u>PIANO DI RISCHIO AEROPORTO INTERNAZIONALE D'ABRUZZO</u> <u>CODICE DELLA NAVIGAZIONE AEREA, art. 707</u></p>
<p><u>3 - Norme Tecniche di Attuazione</u></p> <p>Le norme seguenti recepiscono le prescrizioni contenute nel Regolamento ENAC del 20 ottobre 2011 (Edizione II Capitolo 9 “Prevenzione e gestione dei rischi”, paragrafo 6 “Piani di rischio”), e nella Circolare pubblicata da ENAC in data 30 agosto 2012, per piste di volo di codice 3 e 4, riguardante i “Piani di rischio” previsti dall’art. 707 del Codice della Navigazione. Le presenti norme tecniche di attuazione del Piano di Rischio Aeroportuale del Comune di Pescara disciplinano gli aspetti concernenti la pianificazione territoriale e l’edificazione nelle zone di tutela A, B, C e D di seguito indicate, di pertinenza della testata nord-est, numero 22, della infrastruttura di volo dell’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo - Pescara. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 705, comma 5, del Codice della Navigazione aerea, i contenuti del Piano costituiscono vincolo sovraordinato al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Pescara. Fino all’adozione della variante di adeguamento del P.R.G., non possono essere autorizzate nuove opere o attività (lungo la direzione di atterraggio e decollo). In virtù dei principi generali e costituzionali in materia, i vincoli sulla proprietà privata che derivano dall’efficacia del presente Piano vengono imposti nel presupposto della loro non indennizzabilità.</p> <p>Art. 1 - Il Piano di Rischio del Comune di Pescara è relativo all’esercizio dell’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo – Pescara, in conformità con quanto stabilito dall’art. 707 del Codice della Navigazione di cui al D.Lgs 96/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs 151/2006.</p> <p>Art. 2 - Il Piano di Rischio è stato predisposto in ottemperanza alle prescrizioni di cui al paragrafo 6, capitolo 9 del Regolamento ENAC del 20 ottobre 2011 (“Piani di rischio”) ed alle indicazioni contenute nella circolare attuativa del Regolamento ENAC, pubblicata il 30 agosto 2010. Stante le caratteristiche di esercizio dello scalo aeroportuale, l’ENAC esclude che il Piano debba contenere la valutazione dell’impatto di rischio contro terzi previsto dall’art. 715 del</p>	<p><u>3 - Norme Tecniche di Attuazione</u></p> <p>Le norme seguenti recepiscono, in termini di variante rispetto al Piano di Rischio Aeroportuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 19.12.2011 n. 195, modificato con atto consiliare 07.02.2014 n. 26, le prescrizioni contenute nel Regolamento ENAC del 20 ottobre 2011 (Edizione II Capitolo 9 “Prevenzione e gestione dei rischi”, paragrafo 6 “Piani di rischio”), e nella Circolare pubblicata da ENAC in data 30 agosto 2012, per piste di volo di codice 3 e 4, riguardante i “Piani di rischio” previsti dall’art. 707 del Codice della Navigazione. Le presenti norme tecniche di attuazione del Piano di Rischio Aeroportuale del Comune di Pescara disciplinano gli aspetti concernenti la pianificazione territoriale e l’edificazione nelle zone di tutela A, B, C e D di seguito indicate, di pertinenza della testata nord-est, numero 22, della infrastruttura di volo dell’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo - Pescara. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 705, comma 5, del Codice della Navigazione, i contenuti del Piano costituiscono vincolo sovraordinato al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Pescara, nonché per gli interventi da effettuarsi nell’ambito delle aree ricomprese nel Piano regolatore territoriale del Consorzio per lo sviluppo industriale della Val Pescara. In virtù dei principi generali e costituzionali in materia, i vincoli sulla proprietà privata che derivano dall’efficacia del presente Piano vengono imposti nel presupposto della loro non indennizzabilità.</p> <p>Art. 1 - Il Piano di Rischio del Comune di Pescara è relativo all’esercizio dell’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo – Pescara, in conformità con quanto stabilito dall’art. 707 del Codice della Navigazione novellato con D.Lgs 96/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs 151/2006.</p> <p>Art. 2 - Il Piano di Rischio è stato predisposto in ottemperanza alle prescrizioni di cui al paragrafo 6, capitolo 9 del Regolamento ENAC del 20 ottobre 2011 (“Piani di rischio”) e alle indicazioni contenute nella circolare attuativa del Regolamento ENAC, pubblicata il 30 agosto 2010. Stante le caratteristiche di esercizio dello scalo aeroportuale, l’ENAC esclude che il Piano debba contenere la valutazione dell’impatto di rischio contro terzi previsto dall’art. 715 del Codice della</p>

<p>Codice della Navigazione aerea.</p> <p>Art. 3 - Ai fini di cui all'art. 1, è approvata, unitamente alle presenti norme, la suddivisione del territorio comunale interessato dal Piano di Rischio in zone di tutela A, B, C e D, individuate nei settori omogenei illustrati nel Regolamento ENAC al punto 6.5, e rappresentate negli elaborati grafici allegati, che formano parte integrante e sostanziale del Piano.</p> <p>Art. 4 – L'ambito territoriale classificato come zona di tutela A nella planimetria allegata al presente Piano, ha la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale zona di tutela non sono consentite destinazioni d'uso residenziali. Le sottozone F3 ed F5 non sono suscettibili di nuova edificazione. In caso di riconversione delle attuali attività e strutture esistenti le destinazioni d'uso consentite sono esclusivamente quelle che non determinano un aumento del carico antropico e che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica attraverso uno strumento attuativo, non sono consentiti incrementi di volumetrie o di superfici utili in aggiunta a quelle esistenti.</p> <p>Art. 5 - L'ambito territoriale classificato come zona di tutela B nella planimetria allegata al presente Piano, ha la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale zona di tutela sono consentiti gli interventi oggetto di comparti edificatori avviati. Sono altresì realizzabili gli interventi previsti nei comparti non ancora avviati, eliminando le previsioni di spazi pubblici destinati all'istruzione e/o riservati alle attività collettive, evitando la concentrazione di volumetrie di tipo residenziale, con edifici che si sviluppino in altezza, in modo da non creare puntuali incrementi di carico antropico. Nelle</p>	<p>Navigazione aerea.</p> <p>Art. 3 - Ai fini di cui all'art. 1, è confermata, unitamente alle presenti norme, la suddivisione del territorio comunale interessato dal Piano di Rischio in zone di tutela A, B, C e D, individuate nei settori omogenei illustrati nel Regolamento ENAC al punto 6.5, e rappresentate negli elaborati grafici allegati, che formano parte integrante e sostanziale del Piano.</p> <p>Art. 4 – L'ambito territoriale classificato come zona di tutela A nella planimetria allegata al presente Piano ha la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale zona di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono consentite destinazioni d'uso residenziali, né connesse alla realizzazione di nuove costruzioni, né per cambio funzionale di destinazione d'uso; - non sono ammesse destinazioni b) Turistico - ricettive dell'art. 27 delle Norme tecniche di attuazione del PRG, né in termini di nuova costruzione, né di mutamento funzionale di destinazione d'uso; - le sottozone F3 ed F5 non sono suscettibili di nuova edificazione; - in caso di riconversione delle attuali attività e strutture esistenti le destinazioni d'uso consentite sono esclusivamente quelle che non determinano un aumento del carico antropico e che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone: pertanto sono ammesse le destinazioni C1 e C2 dell'art. 27 delle Norme tecniche di attuazione del PRG; - nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica attraverso uno strumento attuativo, non sono consentiti incrementi di volumetrie o di superfici utili in aggiunta a quelle esistenti; - non sono ammessi insediamenti commerciali della media distribuzione tipo M1, M2, M3, mentre è consentita la realizzazione di esercizi di vicinato. <p>Art. 5 - L'ambito territoriale classificato come zona di tutela B nella planimetria allegata al presente Piano, ha la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale zona di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono consentiti gli interventi oggetto di comparti edificatori avviati. Sono altresì realizzabili gli interventi previsti nei comparti non ancora avviati, eliminando le previsioni di spazi pubblici destinati all'istruzione e/o riservati alle attività collettive, con riduzione del 20% dell'indice territoriale o dell'indice di utilizzazione territoriale; - agli interventi diretti con destinazione
--	---

aree che il vigente P.R.G. individua per attrezzature e servizi pubblici non sono consentiti ampliamenti di edifici esistenti, né nuove costruzioni. Le aree destinate ad impianti ed attrezzature artigianali e industriali, in caso di riconversione delle attuali attività, dovranno essere vincolate a un utilizzo che comporti la permanenza di un numero limitato di persone.

residenziale si applicano gli indici previsti dalla normativa tecnica del PRG, con riduzione del 20%. Le quantità oggetto di riduzione potranno essere oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 25, comma 4, delle Norme tecniche di attuazione del PRG, in ambiti non assoggettati a Piano di rischio. Per le unità residenziali esistenti è ammesso, sempreché vi sia disponibilità della relativa quantità edificatoria espressa dagli indici fondiari e di utilizzazione fondiaria, l'ampliamento nel limite di mc. 100. E' vietato il cambio di destinazione verso l'uso residenziale, salvo quello connesso all'ampliamento di unità residenziali esistenti nel limite di mc. 100;

- non sono ammesse destinazioni b) Turistico - ricettive dell'art. 27 delle Norme tecniche di attuazione del PRG, né in termini di nuova costruzione, né di mutamento funzionale di destinazione d'uso;
- per le destinazioni produttivo - direzionali di cui all'art. 27 delle N.T.A. del PRG, si rispetteranno i seguenti limiti e criteri:
 - per le destinazioni C1 e C2 potranno essere applicati gli indici previsti dal PRG per la sottozona di riferimento;
 - per le destinazioni C3 saranno applicati gli indici previsti dal PRG per la sottozona di riferimento, con riduzione al 50%;
- in caso di cambio di destinazione d'uso all'interno della categoria C oppure da altra categoria funzionale verso di essa si applicheranno i seguenti limiti e criteri:
 - è consentito il cambio verso le destinazioni C1 e C2;
 - è consentito il cambio verso le destinazioni C3, nel limite del 50% della superficie delle unità immobiliari esistenti. L'eventuale cambio avrà carattere di misura applicabile "una tantum";
- è consentita la realizzazione di strutture commerciali della media distribuzione di tipo M1 e M2, oltre agli esercizi di vicinato; è esclusa, quindi, la realizzazione di strutture della media distribuzione di tipo M3, oltre a strutture della grande distribuzione. In caso di cambio di destinazione d'uso, la stessa è consentita nei limiti previsti per la realizzazione di cui al presente punto;
- nelle aree che il vigente P.R.G. individua per attrezzature e servizi pubblici non è consentito l'ampliamento di edifici esistenti, né la realizzazione di nuove costruzioni;
- non è consentito in ogni zona in cui sia astrattamente ammissibile tale destinazione, l'uso corrispondente alla lett. f) dell'art. 27 N.T.A. del PRG.

Art. 6 - L'ambito territoriale classificato come zona di tutela C nella planimetria allegata al presente Piano, ha la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale zona di tutela sono consentiti gli interventi oggetto di comparti edificatori e di strumenti attuativi avviati (ambiti di trasformazione integrale). Sono altresì realizzabili gli interventi previsti nei comparti e negli strumenti attuativi non ancora avviati, eliminando le previsioni di spazi pubblici destinati per l'istruzione e/o riservati alle attività collettive, nonché quelle per sedi di Enti Pubblici locali, regionali, nazionali. Anche per questa zona occorre evitare la concentrazione di volumetrie di tipo residenziale, al fine di impedire che si creino puntuali incrementi di carico antropico. In sede di redazione del Piano Particolareggiato denominato P.P. n. 7 "Polo Direzionale" sub ambito a), l'ulteriore superficie di progetto, dovuta alla riutilizzazione delle volumetrie esistenti, va trasferita, nella percentuale minima del 70%, nelle aree d'intervento esterne alla zona di tutela. Sono comunque sempre consentite in questa zona le variazioni di destinazione verso l'uso non residenziale. Le attività commerciali e terziarie devono conservare un carattere locale; occorre quindi evitare una concentrazione sia di cubature che di servizi che possa elevarle a rango territoriale.

In caso di riconversione delle attuali attività e strutture esistenti o in caso di cambio di destinazione d'uso sono consentite esclusivamente quelle destinazioni che non determinano un aumento del carico antropico.

Art. 7 - L'ambito territoriale classificato come zona di tutela D nella planimetria allegata al presente Piano, ha la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale zona sono consentiti gli interventi oggetto di comparti edificatori e di strumenti attuativi avviati. Sono altresì realizzabili gli interventi previsti nei comparti e negli strumenti attuativi non ancora avviati, eliminando le previsioni di spazi pubblici destinati all'istruzione e/o riservati alle attività collettive.

In sede di redazione del Piano di Riquilificazione di Fontanelle, da approvare in variante al vigente PRG, si ritiene ammissibile un indice massimo di fabbricabilità territoriale di 0,5mc/mq, da destinare per interventi residenziali di nuova edificazione, recupero, ampliamento e riquilificazione dell'edificato esistente, con il

Art. 6 - L'ambito territoriale classificato come zona di tutela C nella planimetria allegata al presente Piano, ha la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale zona di tutela:

- sono consentiti gli interventi oggetto di comparti edificatori e di strumenti attuativi avviati (ambiti di trasformazione integrale). Sono altresì realizzabili gli interventi previsti nei comparti e negli strumenti attuativi non ancora avviati, eliminando le previsioni di spazi pubblici destinati all'istruzione e/o riservati alle attività collettive, nonché quelle per sedi di Enti Pubblici locali, regionali, nazionali;
- in sede di redazione o revisione del Piano Particolareggiato denominato P.P. n. 7 "Polo Direzionale" sub ambito a), l'ulteriore superficie di progetto, dovuta alla riutilizzazione delle volumetrie esistenti, va trasferita, nella percentuale minima del 70%, nelle aree d'intervento esterne alla zona di tutela;
- è consentito il cambio di destinazione verso l'uso residenziale. Tale cambio:
 - va inteso come misura applicabile "una tantum" rispetto alle destinazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente piano di rischio;
 - può applicarsi anche negli interventi di demo ricostruzione ma sempre nei limiti degli indici previsti dal PRG;
 - per edifici esistenti aventi volumetria superiore all'indice di Piano, la modifica verso la destinazione residenziale sarà possibile nei limiti dell'indice di Piano;
- è consentita la realizzazione di strutture commerciali della media distribuzione M1, M2, M3, con esclusione di strutture della grande distribuzione.

Art. 7 - L'ambito territoriale classificato come zona di tutela D nella planimetria allegata al presente Piano, ha la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale zona:

- sono consentiti gli interventi oggetto di comparti edificatori e di strumenti attuativi avviati. Sono altresì realizzabili gli interventi previsti nei comparti e negli strumenti attuativi non ancora avviati, eliminando le previsioni di spazi pubblici destinati all'istruzione e/o riservati alle attività collettive, nei termini precisati al successivo art. 8;
- è consentita la realizzazione di strutture commerciali della media distribuzione M1, M2, M3, con esclusione di strutture della grande distribuzione;
- in sede di revisione del Piano di Riquilificazione di Fontanelle si ritiene

divieto di concentrare le volumetrie, onde evitare incrementi puntuali di carico antropico.

Sono comunque sempre consentite in questa zona, compatibilmente con le previsioni di P.R.G., le variazioni di destinazione verso l'uso residenziale, nel caso di interventi destinati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente che determinano un modesto incremento del carico antropico.

Sono altresì consentite le variazioni di destinazione verso l'uso non residenziale che non determinano un incremento di carico antropico. Le attività commerciali e terziarie devono conservare un carattere locale; occorre quindi evitare una concentrazione sia di cubature che di servizi che possa elevarle a rango territoriale.

Art. 8 – All'interno delle zone di tutela non si applicano le norme di cui alla Legge Regionale n. 49 del 15.10.2012 "Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70" e alla legge regionale 19.08.2009 n. 16 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio", ad eccezione delle zone C e D dove si ritiene ammissibile, quale misura premiale ai sensi della predetta legge regionale n. 49, per le destinazioni d'uso non residenziale, a parità di carico antropico, un aumento delle superfici utili lorde attuali nella misura massima del 10%, e della zona D dove si ritiene ammissibile, per le destinazioni d'uso residenziali, un aumento delle cubature attuali nella misura massima del 20%.

Sono vietate, inoltre, la previsione e la costruzione di nuove strutture aventi destinazioni d'uso ritenute "sensibili". Nell'ambito del presente Piano, in conformità e ad integrazione di quanto indicato nella Circolare ENAC del 20.10.2011, sono considerati "sensibili" i seguenti siti:

1. insediamenti ad elevato affollamento, quali: centri commerciali, istituti scolastici, istituti religiosi, alberghi, stadi, centri congressuali;

2. edificazioni che, se coinvolte in un eventuale incidente, possono creare pericolo di incendio o comunque amplificare il danno sia all'ambiente che all'aeromobile stesso, quali:

- distributori di carburante;
- depositi di liquidi infiammabili e/o esplosivi (esclusivamente finalizzati a stoccaggio e distribuzione all'ingrosso);
- industrie chimiche;
- depositi per lo stoccaggio di sostanze chimiche o infiammabili (esclusivamente finalizzati a stoccaggio e distribuzione all'ingrosso);

ammissibile l'applicazione di indici territoriali e di utilizzazione territoriale corrispondenti a quelli attualmente in vigore, con il divieto di concentrare le volumetrie, onde evitare incrementi puntuali di carico antropico, fermo restando il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiario pari a 2 mc/mq.

Art. 8 – All'interno delle zone di tutela non si applicano le norme di cui alla Legge Regionale n. 49 del 15.10.2012 "Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70" e alla legge regionale 19.08.2009 n. 16 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio", ad eccezione delle zone C e D dove si ritiene ammissibile, quale misura premiale ai sensi della predetta legge regionale n. 49, per le destinazioni d'uso non residenziali un aumento delle superfici utili lorde esistenti nella misura massima del 10%, e della zona D dove si ritiene altresì ammissibile, per le destinazioni d'uso residenziali, un aumento delle cubature attuali nella misura massima del 20%.

Sono vietate, inoltre, la previsione e la costruzione di nuove strutture aventi destinazioni d'uso ritenute "sensibili". Nell'ambito del presente Piano, in conformità e ad integrazione di quanto indicato nella Circolare ENAC del 20.10.2011 e anche con specifico e puntuale riferimento alle categorie di destinazione d'uso previste dal vigente PRG, sono considerati "sensibili" i seguenti siti:

- insediamenti ad elevato affollamento, quali:
 - centri commerciali (rectius strutture commerciali della grande distribuzione);
 - istituti scolastici pubblici e privati (lett. f) art. 27 N.T.A. del PRG);
 - istituti religiosi (lett. f) art. 27 N.T.A. del PRG);
 - alberghi (lett. b) art. 27 N.T.A.), nella tipologia di cui agli artt. 3 e 3bis della legge regionale 23.07.1982 n. 45;
 - stadi e impianti sportivi con strutture per il pubblico (impianto sportivo con presenza di un numero di spettatori, desumibile dal certificato di agibilità rilasciato ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., superiore a 100

- cabine gas ad alta pressione;
- consistenti insediamenti ed attività con carico antropico elevato.

Art. 9 – Il presente Piano conferma il principio di conservazione degli edifici e delle attività esistenti. Tuttavia, nel caso di aree o siti sensibili attualmente presenti entro le zone di tutela, si stabilisce il principio generale di divieto di incremento della volumetria che determina un aumento del carico antropico o un'amplificazione del danno in caso di eventuale incidente. Sono sempre consentite le diminuzioni di volumetrie e le variazioni di destinazione verso l'uso non residenziale, a condizione che non venga incrementato il carico antropico attualmente presente.

Nell'ambito del presente Piano determinano incremento di carico antropico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma prolungato nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi. Al contrario, non producono

unità);

- centri congressuali (lett. f) art. 27 N.T.A. del PRG);
- strutture sanitarie di tipo ospedaliero (art. 2, lett. b) e c) della legge regionale 31.07.2007 n. 32); lett. f) art. 27 N.T.A. del PRG;
- edificazioni che, se coinvolte in un eventuale incidente, possono creare pericolo di incendio o comunque amplificare il danno sia all'ambiente che all'aeromobile stesso, quali:
 - distributori di carburante;
 - depositi di liquidi infiammabili e/o esplosivi (esclusivamente finalizzati a stoccaggio e distribuzione all'ingrosso);
 - industrie chimiche;
 - depositi per lo stoccaggio di sostanze chimiche o infiammabili (esclusivamente finalizzati a stoccaggio e distribuzione all'ingrosso);
 - cabine gas ad alta pressione;
 - consistenti insediamenti ed attività con carico antropico elevato, per tali intendendo l'applicazione, in variante o in deroga alle previsioni di PRG, di indici di edificabilità superiori a quelli contemplate e ammessi nelle presenti norme del piano di rischio;
 - le aree sensibili presenti all'interno delle zone di tutela B, C e D, anche se non compatibili con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal Regolamento ENAC, restano confermate nella loro destinazione urbanistica. Nel merito, per quanto attiene agli edifici scolastici, è consentita la possibilità di aumentare la cubatura per le sole attività complementari a quelle propriamente didattiche e per gli adeguamenti tecnologici.

Art. 9– Le presenti norme entrano in vigore con l'adozione del Piano, a seguito del parere di competenza da parte dell'ENAC. Con l'adozione, il Comune recepirà le previsioni nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, dandone contestuale comunicazione all'ENAC. Per quanto riguarda l'ambito assoggettato al Piano regolatore territoriale del Consorzio industriale della Val Pescara saranno applicabili le norme del piano medesimo, con le limitazioni e le prescrizioni di cui al presente Piano di rischio aeroportuale.

aumento di carico antropico la costruzione di autorimesse, locali di servizio, locali tecnici, depositi, magazzini, ecc..

Le aree sensibili presenti all'interno delle zone di tutela B, C e D (ad esempio edifici scolastici e religiosi), anche se non compatibili con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal Regolamento ENAC, restano confermate nella loro destinazione urbanistica. Nel merito, per quanto attiene agli edifici scolastici, è consentita la possibilità di aumentare la cubatura per le sole attività complementari a quelle propriamente didattiche e per gli adeguamenti tecnologici.

Art. 10- Le presenti norme entrano in vigore con l'adozione del Piano, a seguito del parere di competenza da parte dell'ENAC. Con l'adozione, il Comune recepirà le previsioni nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, dandone contestuale comunicazione all'ENAC.

Art. 11- Il Piano di Rischio trova la sua ragion d'essere alla luce della situazione di fatto e di diritto dell'attuale impianto aeroportuale, individuato come "Aeroporto Internazionale d'Abruzzo – Pescara", come desumibile dalla relazione allegata.

L'eventuale cessazione dell'attività dell'impianto aeroportuale determinerà automaticamente la cessazione dell'efficacia delle presenti norme, con conseguente operatività delle previsioni del P.R.G. vigente, modificate con il presente Piano.

Restano salvi eventuali altri limiti derivanti da altre norme di legge, in quanto applicabili.

Art. 10- Il Piano di Rischio trova la sua ragion d'essere alla luce della situazione di fatto e di diritto dell'attuale impianto aeroportuale, individuato come "Aeroporto Internazionale d'Abruzzo – Pescara", come desumibile dalla relazione allegata.

L'eventuale cessazione dell'attività dell'impianto aeroportuale determinerà automaticamente la cessazione dell'efficacia delle presenti norme, con conseguente operatività delle previsioni del P.R.G. vigente, modificate con il presente Piano.

Restano salvi eventuali altri limiti derivanti da altre norme di legge, in quanto applicabili.